



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAPPELLI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	PROIETTI	ENNIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TAGLIENTI	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2129/09
depositato il 01/04/2009
- avverso la sentenza n° 563/07/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT S.P.A.
difeso da:
AVV. CARLETTI DONATELLA
VIA LUCREZIO CARO ,62 00193 ROMA

proposto dal ricorrente:



difeso da:
AVV. GATTA CARLA
VIA ALTOMONTE,6 00173 ROMA RM

Atti impugnati:
ISCR.NE IPOTECA n° 097 2006 000236829 SANZ.AMMINISTR.

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 2129/09

UDIENZA DEL

12/04/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

13 / 06 / 10

PRONUNCIATA IL:

u

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 APR 2010

Il Segretario

Stanton

12/4/2010/3

Il sig. [REDACTED] ricorreva avverso l'iscrizione ipotecaria riguardante un immobile sito a Frascati [REDACTED], per mancato pagamento di varie somme iscritte a ruolo per un valore complessivo di €. 189.334,00, relative a IVA, ILOR, Tributi locali, tasse auto, contributi INPS e sanzioni per contravvenzioni al codice della strada.

Nel ricorso lamentava: la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 DPR 602/73; violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis e 43 DPR 600/73 (mancato rispetto dei termini); violazione e falsa applicazione del D.L. 597/85 (prescrizione delle tasse automobilistiche); prescrizione delle sanzioni per violazione del codice della strada; violazione delle Leggi 241/1990 e 212/2000.

I primi giudici, dopo aver respinto l'eccezione relativa al primo punto di impugnazione, considerando che in applicazione delle modifiche apportate dall'art. 26, quinquies del D.L. 223/2006, l'iscrizione ipotecaria è impugnabile autonomamente dinanzi alle Commissioni Tributarie (art. 19 lettera e-bis D.Lgs. 546/92), hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione per i contributi INPS e le sanzioni amministrative.

Nel merito della parte tributaria, hanno ritenuto infondate le eccezioni del contribuente.

Appella il contribuente insistendo nel ritenere, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, che l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla GERIT S.p.A., sia stata effettivamente eseguita in violazione dell'art. 77 DPR 602/73 e per mancato rispetto dei termini prescritti dall'art. 50 comma 2° stesso decreto, relativo all'intimazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Insiste inoltre nel ritenere violati i termini di cui all'art. 36bis e 43 DPR 600/73 e dell'art.17 DPR 602/73, che fanno decadere il Concessionario dall'emettere l'iscrizione ipotecaria, per l'inesistenza di una iscrizione a ruolo regolare, che nel caso di specie, risulta invece viziato.

Nel merito, eccepisce preliminarmente, che l'iscrizione ipotecaria non contiene tutti gli elementi per permettergli la piena conoscenza dei termini della pretesa fiscale e metterlo nella condizione di appurare la correttezza delle somme addebitategli, né di eccepire una possibile prescrizione o nullità.

Con atto di costituzione in giudizio, l'Equitalia Gerit S.p.A, controdeduce preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di appello, per presunti vizi di notifica delle cartelle esattoriali, in applicazione dell'art. 57 D.Lgs. 546/92, inoltre fa rilevare che le cartelle relative ai crediti di competenza delle C.T. e sottesi al provvedimento contestato, non sono state impugnate nei termini di legge.

Per le eccezioni sollevate, relative al merito dell'imposizione, ovvero alle presunte violazioni relative alla iscrizione a ruolo, sussiste la carenza di legittimazione passiva della Equitalia Gerit, legittimazione che appartiene all'ente impositore.

Sulla lamentata violazione dell'art. 50 2° comma DPR 602/73, fa rilevare che l'ipoteca è una misura cautelare, non di esecuzione forzata che è regolata, invece dall'art. 49 dello stesso DPR 602/73.

La Commissione dopo aver esaminato gli atti, tenuto conto delle norme che regolano l'emissione dell'iscrizione ipotecaria, ritiene di rigettare l'appello del contribuente e confermare la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che ha considerato il corretto iter seguito dal concessionario nell'emettere l'atto impugnato.

Infatti risulta che sono state eseguite tutte le procedure presupposte all'atto di iscrizione ipotecaria, in quanto le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate e non impugunate nei termini, le quali contenevano tutti gli elementi essenziali e necessari per mettere il contribuente nella condizione di individuare l'esatta pretesa tributaria ed eventualmente contestarla.

Allo stato degli atti, non risultano violati gli art. 50 e 77 del DPR 602/73, in quanto l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare (non di esecuzione forzata, regolata dall'art. 49 dello stesso decreto), la quale a norma del 2° comma dell'art. 50, prevede, qualora sia trascorso **“più di un anno”** dalla notifica della cartella e/o dell'avviso di mora, non⁴ necessaria l'ulteriore preventiva notifica di “un avviso di intimazione, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 128/E.

Pertanto l'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77 è giustificata per il decorso dei termini di cui all'art. 50 DPR 602/73.

La peculiarità della controversia, le ragioni della Sentenza ed i motivi di equità, giustificano la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Conferma la Sentenza della C.T.P.

Spese compensate.

Così deciso in C.C.
Roma 12/4/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

